

— che i presupposti per l'arresto sono vacillanti. Ed infatti il GIP parla — attenzione! — di pericolo non di inquinamento delle prove ma di pericolo di inquinamento dell'interpretazione delle prove, introducendo una fattispecie sconosciuta nel codice penale. Credo che tutti possiamo riconoscere che la reiterazione dei reati di cui si parla e degli addebiti mossi all'onorevole Previti oggi sono oggettivamente impossibili.

Ma vedete, il problema che io mi pongo e che pongo a voi è questo: vi è accanimento soltanto contro Previti? Noi oggi discutiamo soltanto del caso Previti? Certamente no, onorevoli colleghi. Oggi noi stiamo discutendo centinaia, forse migliaia di casi dove persone innocenti sono finite con troppa disinvoltura in carcere, per l'uso distorto ed eccessivo delle manette, quelle di cui ha parlato anche il Capo dello Stato nel discorso rivolto al paese, l'ultimo dell'anno. Moltissime volte si è trattato di uomini politici, di ex parlamentari, consigli regionali, sindaci, amministratori, ma moltissime volte si è trattato anche di cittadini finiti in carcere per fatti che non riguardano la politica. Sono stati uomini politici e semplici cittadini poi assolti con formula piena da magistrati che hanno saputo riconoscere l'errore iniziale. Do quindi merito alla magistratura di aver riconosciuto l'errore. Ma l'errore iniziale era costato la carcerazione preventiva, quel terribile trauma di cui parlò sant'Agostino e poi ne ha parlato Pisapia.

Vedete, ciò che personalmente mi angoscia è che in questo caso la responsabilità di incarcerare non è di chi professionalmente e per vocazione ha scelto di fare il giudice. Io non ho scelto di fare il giudice e tuttavia mi trovo nell'imbarazzante situazione di essere io — di essere noi! — a stabilire e a decidere se incarcerare un cittadino che è anche un nostro collega senza presupposti oppure sulla base di presupposti vacillanti. La procura di Milano, infatti, chiede a noi di avallare quell'uso distorto della carcerazione preventiva che tutti abbiamo sempre condannato!

Devo dire che la motivazione addotta da alcuni colleghi schierati per il « sì » è sconcertante perché, a fronte del comune giudizio circa l'eccessivo ricorso alla carcerazione preventiva, alcuni colleghi hanno fatto il seguente ragionamento: Previti deve essere arrestato per non essere diverso dagli altri cittadini che subiscono l'uso distorto e preventivo delle manette contro il quale il Parlamento si è sempre battuto. È proprio questo quello che alcuni hanno detto: Previti deve subire questa situazione proprio come moltissimi cittadini subiscono le conseguenze di simili errori ed eccessi. Il compito del Parlamento, però, sarebbe proprio quello di evitare che simili eccessi abbiano luogo sia ai danni di Previti sia ai danni di comuni cittadini.

Mancano, quindi, dei presupposti chiari e convincenti. Sono un semplice parlamentare, ma ho parlato con tre o quattro procuratori della Repubblica, che fino a qualche mese fa o a qualche anno fa rappresentavano la pubblica accusa, che mi hanno spiegato con autorevolezza non solo dottrina, ma anche sulla base della esperienza fatta come operatori sul campo, che i presupposti dell'arresto non esistono. Qualcuno magari ha accentuato anche i toni dell'aspetto persecutorio, qualcuno lo ha fatto semplicemente dicendo che i giudici di Milano sono in perfetta buona fede, ma i presupposti non ci sono. Altri procuratori, magari schierati da un'altra parte politica, hanno invece sostenuto che i presupposti ci sarebbero. Penso vogliate ammettere che ci troviamo di fronte ad un grosso dubbio, perché tutte le volte che il Parlamento ha concesso l'autorizzazione a procedere lo ha sempre fatto a larghissima maggioranza, in quanto i reati contestati erano quelli di strage o di omicidio. La decisione di procedere o no all'arresto non può essere presa con lo scarto di un voto, non può essere adottata in una situazione di grande incertezza.

Anche i procuratori della Repubblica che *pro tempore* sono parlamentari, insieme a chi procuratore della Repubblica non è stato, sono chiamati a dire...

PRESIDENTE. Onorevole Giovanardi, lei dispone ancora soltanto di un minuto di tempo: la invito pertanto a concludere.

CARLO GIOVANARDI. Presidente, dispongo di dieci minuti. Ho già parlato nove minuti?

PRESIDENTE. Sono nove minuti della nostra vita.

CARLO GIOVANARDI. Concludo, Presidente.

Questi procuratori della Repubblica sono chiamati a dire « no » ad un arresto che renderebbe la Camera in qualche modo complice di quella che, come ho già spiegato in precedenza, è una condanna.

Ebbene, se si voterà « no » — come io farò, a titolo personale perché il nostro gruppo lascia libertà di coscienza ai singoli parlamentari — all'arresto, si determineranno due conseguenze: se Previti sarà condannato nel corso di un giusto processo, avremo la dimostrazione che la condanna può maturare senza ricorrere all'arresto preventivo, e in questo caso l'onorevole Previti, se verrà condannato, pagherà per le sue colpe; se invece l'onorevole Previti sarà assolto, sarò ben lieto di aver evitato quella sofferenza certa per un delitto eventuale, di cui parlava Pisapia, che per Previti e per ogni cittadino italiano è uno strumento indegno per un paese che vuole essere definito normale e civile (*Applausi dei deputati dei gruppi del CCD, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Diliberto. Ne ha facoltà.

OLIVIERO DILIBERTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con grande cautela e senso di responsabilità che il gruppo comunista ha deciso il proprio atteggiamento sul caso che oggi affrontiamo. Non si valutano a cuor leggero mai e per nessuno le condizioni concernenti la libertà personale dei cittadini, di tutti i cittadini. Tanto più esse ci impongono

equilibrio e serenità nel caso in cui si debba dare una valutazione su un deputato che appartiene ad un gruppo di opposto orientamento politico, perché nessun errore sarebbe più grave, a nostro giudizio, che atteggiarsi, in temi siffatti, sulla base di giudizi o talvolta di pregiudizi di natura politica che sarebbero di parte.

Il gruppo comunista voterà, dunque, per l'accoglimento della richiesta di arresto sulla base non già di una valutazione politica, ma di una somma di giudizi individuali di ciascun deputato aderente al gruppo che in piena libertà di coscienza, dopo aver letto la richiesta proveniente dai giudici di Milano, ha liberamente formato il proprio convincimento.

Il mio intervento, pertanto, che fa seguito a quello del relatore di minoranza Meloni, è teso solo a denunciare, anche a nome degli altri colleghi del gruppo, le motivazioni di ordine costituzionale che ci hanno portato a questa comune valutazione.

Il Parlamento repubblicano non è un tribunale, non è per scelta esplicita dei costituenti un organo giudicante né ci troviamo nella condizione di essere costituiti oggi in Alta Corte di giustizia, come pure può essere previsto in casi eccezionali.

La richiesta alla Camera per le istanze di limitazione della libertà personale dei propri membri non fu mai concepita come un privilegio di questi ultimi rispetto agli altri cittadini ma, viceversa, solo come una garanzia di democrazia, l'esplicita esclusione di limitazioni alla libertà personale per casi di persecuzione politica. Era viceversa, com'è noto, lo Statuto albertino che prevedeva, e per giunta per i soli senatori del Regno, un foro privilegiato e cioè che essi potessero essere giudicati solo dai propri pari, vale a dire dal Senato medesimo: un privilegio di casta e insieme, considerate la provenienza e la fonte di nomina dei membri del Senato del Regno, anche un privilegio di classe.

La Costituzione non prevede nulla di ciò: lo si evince senza possibilità di equi-

voci dal testo della Costituzione. E Costantino Mortati, uno tra i più illustri nostri costituzionalisti certamente non di cultura marxista, anzi, cari amici e colleghi del partito popolare, esponente tra i più autorevoli proprio del cattolicesimo democratico, annotava così (cito testualmente) la Costituzione nel punto che ora ci interessa: « Il giudizio della Camera ha per oggetto non già la fondatezza dell'imputazione sollevata a carico di un suo membro ma solo l'accertamento dell'eventuale carattere politico della medesima. L'immunità serve a garantire il regolare adempimento della funzione contro la possibilità di abusi indirizzati ad ostacolarlo ». Principio sacrosanto, di grande civiltà, principio cardine della democrazia, ma Mortati continuava pessimisticamente (ed egli non aveva ancora visto le cose scandalose accadute successivamente all'apparizione dei suoi scritti) che vi era — cito ancora testualmente — « una tendenza del nostro Parlamento a trasformare l'immunità in privilegio, in netta violazione del principio di eguaglianza ».

Dobbiamo oggi giudicare solo su un punto e la domanda alla quale dobbiamo rispondere, nonostante quello che ho sentito in quest'aula, la detta la Costituzione medesima: esiste una forma, anche solo velata, di intendimento politico persecutorio ai danni dell'onorevole Previti? La lettura delle carte della richiesta di rinvio a giudizio e di quella di arresto, formulate dal GIP, cioè da un magistrato terzo, a noi sembra non giustifichi neppure il più vago sospetto di tale intento persecutorio. Questo è l'unico punto in discussione, questo è l'unico tema che deve appassionarci perché noi non siamo dei giudici ma sarà il tribunale, ed esso solo nei suoi diversi gradi, con il sistema di guarentigie previsto dal codice e dalla Costituzione stessa per ogni cittadino e non solo per i deputati (i quali peraltro, rispetto ai primi, hanno una garanzia in più che è questa di oggi) a decidere se l'onorevole Previti sia o meno colpevole dei reati di cui è accusato.

Per quanto riguarda noi, vige e vigerà la presunzione di innocenza sino a che

una sentenza definitiva non avrà eventualmente accertato il contrario, ma tale giudizio — lo ripeto — non spetta a noi.

Noi, cari colleghi, non amiamo le manette né i cappi sventolati in quest'aula a suo tempo da alcuni colleghi, i quali sembra che oggi regolino la propria ansia giustizialista solo sulla base delle contingenti valutazioni politiche. Ci battiamo per una seria e garantista riforma della custodia cautelare, siamo fattivamente solidali con i giudici delle procure in prima fila nel nostro paese nella lotta alla corruzione politica e alla criminalità organizzata e dunque, innanzi tutto, con quelle di Milano e Palermo. Se la Camera negasse oggi l'autorizzazione all'arresto, creeremmo un conflitto devastante tra due poteri autonomi dello Stato, e cioè tra la magistratura e il Parlamento. Siamo però altresì convinti che per un corretto e democratico funzionamento delle istituzioni deve essere sempre affermato che l'indipendenza della magistratura non può spingere quest'ultima in alcuni suoi esponenti a travalicare i compiti ad essa affidati dalla Costituzione, assumendo talvolta connotazioni politiche o non contrastando adeguatamente al suo interno la tentazione ad esasperare l'uso della custodia cautelare.

I magistrati indagano e giudicano nella piena libertà, ma si attengono ai vincoli che la legge — alla quale sola essi debbono sottostare — ha posto anche all'operato dei giudici medesimi. Si faccia giustizia dunque, non nel senso della sommarietà di essa, ma nel senso che ogni cittadino possa sentirsi tutelato con grande rigore dalle medesime garanzie di libertà. Dobbiamo auspicare con eguale vigore le garanzie per il cittadino Previti quanto per l'extracomunitario ospite del nostro paese, che pure mai avrà accesso alla televisione di Stato, il cui arresto non farà notizia, non potrà pubblicare lunghe ed articolate memorie difensive e sulle cui garanzie — anche le più elementari — non mi è parso di sentire mai una particolare attenzione in certi settori di questa Assemblea. È questo io credo un dovere che abbiamo di fronte a tutti i cittadini; a quei

cittadini il cui mandato abbiamo l'obbligo di onorare non in difesa di nostri privilegi, ma essendo noi per primi a sostenere con coerenza il principio di eguaglianza, che è a fondamento della nostra Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti, della sinistra democratica-l'Ulivo e di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Comino. Ne ha facoltà.

DOMENICO COMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi in quest'aula non siamo chiamati a pronunciarci sull'innocenza o sulla colpevolezza di un parlamentare in carica. Dobbiamo decidere, invece, se non esista nei suoi confronti una sorta di complotto, cioè di una persecuzione giudiziaria. Dobbiamo, cioè, dirimere il dubbio se la detenzione dell'onorevole Previti sia assolutamente necessaria per consentire alla magistratura il completamento delle indagini senza il rischio di inquinamento delle prove o se, invece, si tratti di un'azione pretestuosa frutto di un particolare accanimento del *pool* di Milano contro la sua persona.

Il voto che ci accingiamo ad esprimere si traduce in un giudizio di merito sulle intenzioni dei procuratori e del GIP di Milano e soprattutto sul loro modo di procedere, ai quali spetterà — solo a loro e non a quest'Assemblea — decidere su una eventuale sentenza di colpevolezza di un collega. Ma è altrettanto vera la fortissima implicazione politica di questo voto, come già lo fu in sede di Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

In questi giorni si sono rincorse due tesi contrapposte: quella secondo cui il voto per concedere l'arresto sarebbe in realtà un voto contro il Polo; e quella contraria secondo la quale il voto per negare l'arresto sarebbe in realtà un voto contro la procura di Milano. È quella stessa procura che nel 1992 finse di porre all'attenzione dell'opinione pubblica la questione morale in politica e che si tradusse nell'immenso teatrino di Tangen-

topoli, grazie al quale oggi il vostro beneamato paese non è più pulito, e non è servito a consentire di assicurare alle patrie galere ladri matricolati ancorché abbigliati da eminenti uomini politici, né ad ottenere la restituzione del maltolto per reinvestirlo magari nel risanamento dei conti pubblici, senza ricorrere ai continui e «democratici» aumenti della pressione fiscale. Ha consentito semplicemente, con la liquidazione politica dei segretari del pentapartito, nessuno dei quali grava oggi sul bilancio dell'amministrazione penitenziaria, la transizione di un sistema di rappresentanza proporzionale ad uno bipolare, per impedire il cambiamento che solo la lega nord poteva imprimere alle istituzioni (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*) e per garantire la continuità di esistenza del centralismo statalista che ha continuamente bisogno di paladini difensori, siano esse le «camicie blu» dei manganellatori di Stato, siano esse le «camicie nere» della magistratura.

Se dessimo retta, signor Presidente, alle numerose e reiterate richieste di giustizia sommaria che ci vengono dai cittadini padani — dettate a mio avviso più dall'emotività che dal razioicinio —, senza dubbio il voto del nostro gruppo sarebbe orientato a consentire l'arresto dell'onorevole Previti. Noi, come loro, siamo profondamente convinti che molti parlamentari che siedono in quest'aula starebbero meglio altrove. Ma se sono qui, la responsabilità morale ricade esclusivamente su quei segretari e su quei presidenti di partito che li hanno candidati e solo marginalmente sui cittadini elettori, che li hanno mandati qui privi di elementi di comprensione e di valutazione, costretti in qualche modo a subire un meccanismo elettivo coatto.

Dobbiamo invece farci guidare dalla razionalità, lasciando da parte istinti ed emozioni assai pericolose per la democrazia in questo delicato momento.

Sbaglio o la procura di Milano è la stessa che recentemente si è scagliata contro ogni sia pur labile proposta di

riforma dell'ordinamento giudiziario, paritorita con enorme difficoltà dalla Commissione bicamerale? La chiave di lettura, allora, non deve essere quella dei giustizialisti che invocano a gran voce l'arresto dell'onorevole Previti. Infatti, quando ciò accadesse, non si tradurrebbe in un miglioramento del pessimo funzionamento dell'amministrazione della giustizia; quella giustizia che recentemente ha ammesso il proprio fallimento ed ha invocato la somministrazione legalizzata della droga per coprire la propria incapacità di fornire soluzioni ad un dramma sociale, non subito ma voluto dallo Stato arrogante e connivente con le organizzazioni criminali (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania*)!

Questo Stato per essere legittimato ha bisogno di un partito; e l'unico che può svolgere questa funzione, cari colleghi, oggi è il vecchio partito comunista (non ne vedo altri in circolazione), anche se si è riciclato attraverso simboli e nomi nuovi e se reprime il dissenso politico con ogni mezzo a sua disposizione, ivi compreso l'uso strumentale e distorto della magistratura.

La chiave di lettura è semplicemente quella di chi serenamente si interroga intorno ai limiti del potere dell'ordinamento giudiziario, troppo spesso volutamente sovraordinato al potere di una parte della politica con accondiscendenza servente e servile nei confronti di un'altra parte della politica, a cui lei fa riferimento, signor Presidente della Camera, ed alla quale fate riferimento voi, cari amici compagni che avete avuto l'arroganza di definirvi democratici ma che nelle intenzioni e nei fatti tanto democratici non siete (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania e di deputati del gruppo di forza Italia*).

Il nostro gruppo è contrario all'arresto di un parlamentare, a qualunque schieramento politico appartenga, signor Presidente. L'onorevole Previti, indipendentemente dal nostro voto, potrà essere arrestato. Ma in quel caso non sarà il primo prigioniero politico, come è stato affer-

mato da un collega. Lo sarà grazie ad un tempestivo e regolare processo che si dovrà tenere fuori da quest'aula. Siamo fermamente convinti che la magistratura non possa opprimere le coscienze condizionando la politica o parte di essa; siamo convinti che debba esistere separazione tra le carriere e, soprattutto, che la magistratura giudicante non debba avere un *imprimatur* gerarchico, ma debba essere legittimata attraverso un'elezione popolare.

Il nostro, signor Presidente, non è un voto a favore di qualcuno: è un voto contro la magistratura italiana (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania e di deputati del gruppo di forza Italia — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i pochi minuti — ma più che sufficienti — che mi sono concessi per motivare il voto nei confronti della richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti potrebbero essere spesi in maniera fruttuosa — per la verità pochi l'hanno fatto — nell'esame del merito delle carte che tutti i deputati hanno potuto conoscere attraverso i documenti che l'autorità giudiziaria ci ha trasmesso.

Credo tuttavia che in questo momento...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

IGNAZIO LA RUSSA. Forse l'intervento del collega della lega ha giustamente sollevato motivi di riflessione.

PRESIDENTE. Non mi sembra che in questo momento ci siano riflessioni in corso.

Prego, onorevole La Russa.

IGNAZIO LA RUSSA. Credo di poter essere più utile all'Assemblea ed alla formazione del convincimento dei singoli

deputati se ripercorro, e se riesco a farlo insieme ai colleghi, i precedenti che hanno accompagnato le varie decisioni che la Camera ha assunto nelle diverse legislature.

PRESIDENTE. Onorevole Pittella, la richiamo all'ordine.

IGNAZIO LA RUSSA. Sono stati numerosi i casi di richiesta di arresto nei confronti di deputati nel corso delle varie legislature, circa cinquanta. Di tutti i casi sottoposti alla valutazione della Camera dei deputati, soltanto quattro hanno visto l'accoglimento della richiesta di arresto formulata nei confronti di deputati. In tutti gli altri casi (come dicevo, oltre cinquanta), la richiesta non è stata accolta.

Poiché il tema prevalente del nostro dibattito ha riguardato l'esistenza e la necessità di un *fumus persecutionis* per poter giungere al diniego dell'arresto, credo sia mio dovere rassegnare ai colleghi della Camera un convincimento che nasce dall'attenta lettura delle carte. Solo in due o tre casi, rispetto agli oltre cinquanta casi in cui è stata respinta la richiesta di arresto, la motivazione che la Giunta ha portato all'Assemblea e che quest'ultima ha poi accolto, faceva riferimento al *fumus persecutionis*. Negli altri casi, quindi nella stragrande maggioranza (46 su 50 circa), la ragione addotta dalla Camera per respingere...

PRESIDENTE. Onorevole De Murtas, per cortesia! Onorevole Veltroni! Onorevole Fassino!

IGNAZIO LA RUSSA. ...la richiesta di arresto di un deputato è stata basata su altre argomentazioni. Non dobbiamo tra l'altro dimenticare che il *fumus persecutionis*, che nasce soprattutto da una prassi parlamentare nemmeno tanto dottrinarica, ha comunque avuto applicazione nei confronti delle richieste di autorizzazione a procedere che fino al 1983 necessariamente si accompagnavano anche alla richiesta di arresto. Accanto alla richiesta

di autorizzazione a procedere, contestualmente giungeva alla Camera, ove si trattasse di casi in cui il mandato di cattura fosse obbligatorio o comunque qualora la magistratura lo ritenesse necessario, la richiesta di poter procedere nel procedimento penale anche con l'arresto. Il *fumus persecutionis* ha avuto larghissima applicazione in ragione della parte che ci è oggi sottratta dalla riforma del 1983, cioè in relazione alla necessità che il Parlamento concedesse l'autorizzazione affinché l'azione penale potesse proseguire. Per quanto attiene al resto, esaminando i casi ad uno ad uno, ci accorgiamo — come dicevo prima — che tale criterio non è praticamente mai stato utilizzato. Al contrario, le ragioni che hanno indotto la Camera a respingere quasi in tutti i casi (indicherò in quali non è stato così) la richiesta della magistratura hanno trovato quasi sempre il loro fondamento nell'esigenza di salvaguardare l'integrità numerica della Camera stessa. In altri casi (per esempio, in uno in cui era relatore l'onorevole Ciccimessere) si è ritenuto tollerabile un sacrificio dell'interesse di giustizia (interesse, naturalmente, a che il provvedimento venisse autorizzato), sempre a tutela di quello della Camera di non veder venir meno la propria integrità, quanto meno — questa è una tesi accolta dalla Camera circa quindici volte — finché non si fosse celebrato il giudizio di primo grado e non ne fosse conseguita una condanna.

Intendo cioè sostenere che la contrapposizione (che un po' è riecheggiata anche nell'ultimo intervento) che vede da un lato il Parlamento e dall'altro la magistratura, un risultato che suona come sconfitta per l'uno o per l'altro, o come delegittimazione della magistratura o del Parlamento, non ha mai trovato accoglimento in quest'aula. I soli casi in cui l'autorizzazione a procedere è stata accolta avevano di particolare (questo è un dato fondamentale che sottopongo alla vostra attenzione) la gravità e l'eccezionalità dei reati contestati al parlamentare: si è sempre trattato di reati che avessero la violenza come motivo di fondo. All'onorevole Moranino, che

pure fu graziato, venivano contestati reati che attenevano sicuramente alla violenza (non voglio ricordarli); all'onorevole Saccucci, il quale apparteneva alla parte politica esattamente opposta, venivano contestati i reati di omicidio e di tentato omicidio. Quelli contestati all'onorevole Negri erano reati che attenevano al terrorismo; l'onorevole Abbatangelo, poi risultato peraltro innocente, veniva accusato di un reato che atteneva addirittura ad una strage. Questi che ho richiamato sono stati gli unici casi in cui la Camera ha ritenuto di far prevalere l'interesse di giustizia — a che cioè il provvedimento del magistrato potesse avere corso — sull'altro interesse, ugualmente costituzionalmente protetto, che è quello del mantenimento del proprio *plenum*.

Quindi, Presidente, grido forte contro questo tentativo di porre il voto di ciascuno di noi in alternativa all'azione dei magistrati; si può rispettarla e si può essere tranquillamente fiduciosi che i magistrati facciano la loro opera, si può pensare che essi l'abbiano svolta al meglio e contemporaneamente, come è avvenuto 46 volte su 50, tranne in casi gravissimi, negare l'autorizzazione all'arresto. È fonte di confusione — o peggio, volontà di strumentalizzazione — sostenere che il nostro operato debba essere in contrapposizione a qualcuno.

Dobbiamo allora valutare in questa sede — credo che il mio tempo si avvii a conclusione — se gli elementi che i magistrati ci hanno rassegnato al termine o quasi al termine del loro lavoro (per un capo di imputazione addirittura alla conclusione), che io non considero (come la mia parte politica non ha mai considerato) complotto, portino all'attenzione della Camera la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 274, se ci indichino indizi ed elementi di colpevolezza tali da giustificare assolutamente l'arresto. Questo dobbiamo valutare e contrapporlo all'esigenza che, salvo casi eccezionali, questa Camera deve poter decidere con il numero complessivo che gli elettori hanno stabilito in ossequio alle leggi della Repubblica.

Ritengo, pur rispettando il lavoro del *pool* di Milano — e non è nuova da parte mia un'indicazione di questo genere —, che nel caso specifico non ci siano stati forniti né indizi né elementi di colpevolezza così evidenti, schiacciati e chiari — si potrebbe sostenere il contrario, ma non voglio farlo — da far venir meno quell'esigenza di mantenimento del *plenum* e, ancor di più, ritengo che non sussistano gli elementi indicati nell'articolo 274, soprattutto con riferimento specifico al pericolo di inquinamento delle prove, atteso peraltro che per un capo di imputazione ciò è materialmente impossibile e per l'altro i mesi ancora utili alla magistratura per concludere le indagini sono due, tre o pochi di più.

Senza bisogno di andare ad affrontare (potrei farlo, ma non ne ho il tempo) quanto è alla base di questo processo, e cioè l'analisi dell'attendibilità di un testimone — sulla quale potrei raccontarvi molte, moltissime cose —, credo tranquillamente di poter dire che il caso dell'onorevole Previti è esattamente uguale a quello degli altri cinquanta parlamentari — semmai, è molto meno grave — per i quali questo Parlamento ha rifiutato di concedere l'autorizzazione all'arresto richiesta dalla magistratura, mentre è assai dissimile dai casi di Moranino, di Toni Negri e di Saccucci per i quali, in via del tutto eccezionale, il Parlamento dovette concedere tale autorizzazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e misto-CDU*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mussi. Ne ha facoltà.

FABIO MUSSI. Sì, il potere più terribile è quello di cui stiamo discutendo: disporre della libertà delle persone, e si esercita nella forma più dolorosa nel caso della custodia cautelare, che precede e non segue il giudizio.

I dati — 23 mila cittadini in attesa di giudizio — ci dicono che non è qui la particolare anomalia italiana: siamo nella media dei paesi dove vige lo Stato di

diritto. L'anomalia, piuttosto, è nella durata dei processi: la giustizia per i più non arriva mai o tarda moltissimo.

Privare della libertà personale non spetta al Parlamento, che esercita un altro potere, quello di fare la legge. Se la legge attuale — norme sostanziali e procedure — non va bene, abbiamo il potere di riformarla. Esercitiamolo, senza condizionamenti.

È evidente che sulla esasperante lentezza dell'amministrazione della giustizia dobbiamo intervenire ma, cari colleghi, sulla custodia cautelare siamo già intervenuti con una riforma dell'articolo 274 del codice. Credo che nessuno proponga l'abolizione dell'istituto: andrebbe troppo clamorosamente contro il diritto di chi ha subito una violenza, una prepotenza, un'ingiustizia grave e contro l'interesse della società ad impedire che l'imputato reiteri il reato, fugga, inquinì le prove.

Ma se si ritiene comunque di dover intervenire ancora, di limitare ulteriormente la possibilità di ricorrere all'arresto, noi siamo pronti a discuterne in quest'aula. Non si può scoprire il problema ogni volta che in ballo ci sono i potenti. Di più: ciò che sarebbe insostenibile di fronte all'opinione pubblica, quella più avvertita e prudente, non solo quella che ama le maniere spicce, è lo speciale salvacondotto per i parlamentari, la possibilità di sottrarsi — essi e solo essi — al rischio tremendo di perdere la libertà personale.

Intervenendo sul caso Cito nella seduta del 14 gennaio, l'onorevole Mancuso ha ricordato: « Il nostro ordinamento e quello internazionale civile conosce posizioni in cui alla situazione individuale della persona viene cumulata la situazione del *munus*, dovere pubblico ». Giustissimo! *Munus* significa dovere e dono. In nessuna parte del mondo c'è un dovere talmente alto che possa ricevere il dono della salvezza totale di fronte alla legge; alla fine « la legge è uguale per tutti » resta il principio superiore che non ammette deroghe.

È giusto che alcuni, in particolare i parlamentari, godano, come dice l'onore-

vole Mancuso, di doppia tutela: essi rappresentano il popolo ed è un'esigenza tanto più forte in Italia. Il nostro paese ha conosciuto il dispotismo, in tutta la sua storia moderna è stato percorso da tendenze illiberali, non ha mai visto i poteri dello Stato assestarsi democraticamente in condizione evoluta di equilibrio, di neutralità, di bilanciamento, di reciproca autonomia.

Prudenza, anzi enorme prudenza, come ha detto il Presidente della Camera; l'enorme prudenza fu costituzionalizzata nella Costituzione del 1948, quando all'articolo 68 si prevedero le garanzie del parlamentare, compresa l'autorizzazione a procedere: norma grazie alla quale nemmeno i processi si potevano celebrare senza autorizzazione, norma di cui si è lungamente abusato, ragione non ultima dell'ondata antiparlamentare che in anni recenti si è alzata e si è ingrossata nel paese. Lo avvertì questo Parlamento, tanto è vero che nell'ottobre 1993 fu riformato l'articolo 68: non c'è più l'autorizzazione a procedere, i processi comunque si fanno; è bene ribadirlo chiaramente anche ai cittadini, ai quali in questa occasione viene fatto credere il contrario.

Ma vogliamo abrogare di fatto, sempre e comunque, la norma costituzionale che è restata e che contempla, previo voto dell'Assemblea, la possibilità dell'arresto del parlamentare? In nessun altro paese questa possibilità è esclusa in radice, e credo giustamente. C'è l'argomento forte del *plenum*, dell'integrità della rappresentanza, certamente alto, ma non il valore supremo; la Costituzione lo tutela, tuttavia in maniera non assoluta, ed infatti l'arresto può sempre essere effettuato in flagranza di reato, per esempio, o autorizzato su espressa richiesta del magistrato. La Costituzione ritiene molto semplicemente che esistano superiori ragioni di giustizia che possono intaccarlo. Del resto, la bicamerale con voto unanime ha deliberato di riproporre intatto alle Camere il testo attuale dell'articolo 68: chi vuole si assuma la responsabilità di proporre l'abrogazione della norma, non chieda di aggirarla.

Il divario tra Costituzione formale e materiale non può essere ancora tollerato in futuro. C'è una sola posizione politicamente e culturalmente giusta, e io non ho dubbi: è quella garantista; essa però è molto impegnativa, comporta l'obbligo stringente di una condotta rigorosa. Garantismo non è il punto di vista sempre favorevole agli imputati, comunque avverso ai giudici; questo ne è piuttosto il volto sfigurato, la grottesca caricatura. Garantismo è il principio di legalità che si afferma integralmente, la filosofia del rispetto della norma sostanziale della procedura, e l'impegno costante volto ad umanizzare la giustizia, a renderla rapida ed efficace, a rafforzare la parità tra accusa e difesa, la terzietà del magistrato giudicante. Esattamente così questo gruppo parlamentare si è condotto in questa legislatura, con misura, equilibrio, prudenza e rigore, dai voti sui giudizi di insindacabilità alla riforma dell'articolo 513, per intenderci.

Chi vi parla — consentite questo ricordo —, nella tempesta del 1992, in piena Tangentopoli, quando in quest'aula (l'ha ricordato il collega Diliberto) sventolavano manette e cappi e i giovani del movimento sociale, incitati dai più anziani parlamentari, circondavano in catena umana Montecitorio e il plauso verso i magistrati si faceva corale ed entusiasta, è stato tra coloro che certamente hanno apprezzato l'opera dei magistrati, il loro svelare la verità di una corruzione diffusa, di una decadenza delle classi dirigenti italiane, di una crisi della democrazia, di quella degenerazione nel rapporto tra partiti e Stato chiamata questione morale da un uomo che aveva occhi per vedere, Enrico Berlinguer. Chi vi parla è stato tra coloro — pochissimi, allora — che hanno espresso pubblicamente anche i loro dubbi, però, verso le facili carcerazioni, le sistematiche violazioni del segreto istruttorio, il « tintinnar di manette » e che tentò — senza successo — di sostenere già allora interventi correttivi, come la proposta sulla custodia cautelare dell'onorevole Correnti. Tanto più oggi non penso che i magistrati siano i migliori, i nuovi ottimati, i salva-

tori della patria, la nuova stirpe degli dei, ma ciò obbliga ad un più alto senso della giustizia, ad un attaccamento estremo alla concretezza delle cose e dei fatti. Non possiamo e non dobbiamo — di questo sono sicuro, tanto più dopo l'intervento dell'onorevole Comino — alimentare la guerra tra politica e giustizia, tra politici e magistrati: sarebbe la rovina.

Infine, una parola sul caso su cui dobbiamo esprimerci. La ricchezza non è un reato, qualche volta è la misura del valore, della qualità di un uomo. Qualche volta. Confesso però di essermi un po' perso nel labirinto di miliardi disegnato dal GIP, e non dai pubblici ministeri di Milano, nell'atto di richiesta di arresto dell'onorevole Previti. Un po' incredulo di fronte a 21 miliardi di parcelle, anzi di pagamenti per collaborazione continuativa, anzi di mandato a pagare persone terze, secondo le successive versioni dell'imputato, mandato non confermato da mandatarì e di cui non vi è traccia documentaria, un foglio, un appunto, due righe. Sorpreso di fronte a fiumi di danaro trattato nella nostra era tecnologica in contanti. Scettico di fronte al fatto che si possano ricevere 1.800 milioni e dimenticarli. Ma qui non facciamo i processi.

Le carte del giudice (questo mi pare in coscienza e questo mi basta) non sono inconsistenti; gli elementi testimoniali, probatori, indiziari non sono deboli. Non vedo ragioni fondate per immaginare intenzioni malevole, volontà di persecuzione politica. Condivido le valutazioni dei relatori di minoranza, onorevoli Bonito e Meloni, ed è questo esattamente il punto che dobbiamo valutare.

Non so se il relatore per la maggioranza, onorevole Carrara, si sia reso conto della gravità delle cose che ha detto e scritto. Ho controllato con altri colleghi le parti conformi. Lei, onorevole Carrara, ha copiato testualmente il testo della memoria difensiva di Previti. Due terzi, settecento righe su 1.100, della sua relazione sono identici a quella memoria difensiva (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, di rifonda-*

zione comunista-progressisti e misto-verdi-l'Ulivo e di deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo e di rinnovamento italiano)! Questa è una vergogna!

La richiesta arrivata alla Camera è del GIP, come è noto, ma il documento della maggioranza della Giunta è un atto di accusa totale alla procura di Milano. Vi sarebbe, si dice, l'intenzione di arrecare un danno di immagine, oltre che politico ed economico, agli esponenti di forza Italia. Non basta. Non va trascurato peraltro, nel portare avanti il provvedimento cautelare, scrive ancora l'onorevole Carrara, l'inserimento ad opera dei pubblici ministeri di prospettive economiche di carattere privato nel procedimento in corso, con l'instaurazione di numerosi giudizi civili con richieste miliardarie per risarcimento danni. Che cos'è questa? La *notitia criminis*? La denuncia pubblica? Criminali sono i giudici, dunque?

Se si vota la relazione, si sottoscrivono anche questi apprezzamenti e il Parlamento verrebbe posto in una posizione insostenibile.

ELIO VITO. Si vota la proposta!

FABIO MUSSI. Perciò invito tutti i colleghi a riflettere. Temo però che la tesi del complotto dei giudici voglia alzare un polverone volto a nascondere la gravità dell'ipotesi di reato formulata dal giudice Rossato. Corrompere i giudici vuol dire alterare gli assetti democratici, comprare e condannare una propria privata costituzione. Non so se sia vero o falso, ma credo che il popolo italiano che qui rappresentiamo abbia diritto alla verità.

Il giudice argomenta lungamente sulla necessità della carcerazione, dato il pericolo dell'inquinamento delle prove. Certezza naturalmente non c'è, né in questo né in nessun'altro caso, salvo la verifica postuma che le prove sono state effettivamente inquinate. La scelta è grave, tanto più grave per noi in quanto l'onorevole Previti è un parlamentare dell'opposizione. Avvertiamo acutamente il problema, ma siamo di fronte ad una inchiesta legittima, importante e grave, non ad

un complotto. E io non me la sento di ostacolare l'accertamento della verità. Spero proprio che il voto sia palese e non segreto. Comunque ho reso qui pubblico il mio: contrario al «no» alle richieste del giudice, favorevole ad accoglierle (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra democratica-l'Ulivo, di rifondazione comunista-progressisti e misto-verdi-l'Ulivo e di deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo e di rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisanu. Ne ha facoltà.

BEPPE PISANU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento che mi accingo a svolgere non è e non può essere un'usuale dichiarazione di voto sulla vicenda Previti, perché forza Italia ha lasciato liberi i propri deputati di decidere secondo coscienza. Abbiamo ritenuto che su un argomento che tocca alcuni dei nodi fondamentali di un ordinamento democratico non possa esservi alcuna posizione di partito. Così è per quanto riguarda il significato stesso del mandato parlamentare; così è per la posizione della Camera dei deputati nel quadro complessivo degli equilibri istituzionali; e così è per la possibilità che questo quadro venga alterato da decisioni che incidono sul *plenum* dell'Assemblea. Su tali questioni riteniamo che tutti i deputati debbano riflettere e decidere senza vincoli di appartenenza, compresi i deputati di forza Italia che, pure, sono toccati più direttamente e intensamente, anche sul piano umano, da questa vicenda. Noi non vogliamo compiere valutazioni collettive e prendere decisioni di schieramento. E tanto meno vogliamo che il Parlamento possa dividersi tra innocentisti e colpevolisti, sostituendosi abusivamente alla sede naturale del processo o, peggio ancora, intentando, come da più parti si è detto, un processo al processo.

Al collega Mussi ed anche ai colleghi che sembrano considerare decisiva l'entità dei reati contestati al collega Previti voglio semplicemente ricordare che questa valu-

tazione — lo si voglia o no — è del tutto estranea sia alle circostanze che possono giustificare la custodia cautelare, sia alla natura politico-costituzionale del voto che la Camera deve esprimere. In realtà, onorevole Diliberto, il problema politico costituzionale che abbiamo davanti si può ridurre a questo: stabilire se le ragioni contenute nella richiesta dell'autorità giudiziaria siano prevalenti rispetto alle ragioni dell'immunità parlamentare e dell'integrità del *plenum* dell'Assemblea. Sul valore dell'immunità mi limito a richiamare il limpido intervento del collega Melograni. Quanto al *plenum* mi basta qui sottolineare che esso è elemento costitutivo dell'Assemblea, è presupposto per la regolarità delle sue deliberazioni; e aggiungo che la conservazione del *plenum* salvaguarda il diritto del popolo sovrano a vedersi pienamente e completamente rappresentato.

La Camera si è dimostrata estremamente sensibile a questi valori se è vero — come è vero — che delle numerose richieste di autorizzazione all'arresto presentate nei cinquant'anni di storia repubblicana ne furono accolte — e non senza travagliate discussioni — soltanto quattro (è stato ricordato anche poco fa). Tutte e quattro riguardavano delitti gravissimi contro la persona o di insurrezione armata contro i poteri dello Stato.

Come rappresentante del maggior gruppo di opposizione avverto una grande preoccupazione quando penso che la Camera sarà chiamata a pronunciarsi nel giro di due giorni su tre richieste di arresto relative a due deputati dell'opposizione. Si tratta di una coincidenza, certo, di un fatto oggettivo che viene ad incidere su un altro fatto oggettivo e precisamente sull'esiguo margine di voti a disposizione della maggioranza in questa Camera. Queste due constatazioni rendono ancor più pungente la decisione che dobbiamo assumere, in relazione alle delicatissime tematiche costituzionali che ho richiamato e che credo debbano essere oggetto di un'ulteriore decisiva riflessione da parte di tutti i colleghi e specialmente dei colleghi della maggioranza.

Questa — lo ha ricordato l'onorevole Mussi e su questo punto voglio svolgere la parte conclusiva del mio intervento — è la prima volta che la Camera è chiamata a pronunciarsi su una richiesta di autorizzazione all'arresto dopo la riforma del 1993. Bene, onorevole Mussi, io sottolineo qui che con quella legge non venne solamente abolito l'istituto dell'autorizzazione a procedere, ma si incise profondamente anche sull'istituto della autorizzazione all'arresto di un parlamentare. Prima della riforma, infatti, esisteva una sola ipotesi di arresto automatico di un parlamentare, che era legata al fatto che egli — cito testualmente — venisse « colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ». Oggi, dopo la riforma, a questa ipotesi se ne aggiunge un'altra, che è quella appunto dell'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna.

In altre parole, onorevoli colleghi, il Parlamento ha notevolmente ridotto la portata delle sue prerogative, rendendo senz'altro eseguibile anche l'arresto nel caso di deputati colpiti da sentenze definitive. Nel 1993, dunque, onorevole Mussi, la politica decise di fare un altro passo indietro e cioè, dopo aver abolito l'autorizzazione a procedere, abolì anche l'autorizzazione all'arresto di un parlamentare già condannato con sentenza irrevocabile. Il senso di quella riforma ci appare chiaro ed è il seguente: se vi sono inchieste giudiziarie e processi a carico di parlamentari non potrà più essere la politica ad ostacolarne il corso. Si tratta di una impostazione lineare, in coerenza con la quale personalmente non posso che ribadire quel che ho sempre sostenuto: si facciano i processi, siano rapidi e si accertino così le responsabilità di ciascuno, dissipando il più rapidamente possibile ogni dubbio.

Questa è la mia opinione anche per quanto riguarda il caso di Cesare Previti, che ha diritto come ogni cittadino ad essere giudicato in tempi brevi e da uomo libero.

Ma proprio perché il nuovo ordinamento costituzionale ha rimosso ogni

ostacolo sul cammino della giustizia e ha reso di immediata e automatica applicazione la sentenza di condanna definitiva che dovesse colpire un parlamentare, proprio per questo mi sembra che la Camera debba valutare con il massimo scrupolo tutte le richieste di arresto relative a vicende processuali in cui non vi sia ancora stata alcuna pronuncia né di primo né di secondo grado e si versi ancora nella fase delle indagini preliminari.

Nel caso Previti la Giunta competente non ha ritenuto di condividere la richiesta del giudice per le indagini preliminari, sulla base di motivazioni che a mio parere resistono. Resistono obiettivamente agli argomenti opposti dalla relazione di minoranza. Ma a parte questo e per le ragioni che ho detto io ritengo che solo circostanze di eccezionale gravità e di lampante evidenza potrebbero indurre oggi un'assemblea politica a ridurre ulteriormente le garanzie costituzionali che consentono a ciascuno dei suoi componenti di adempiere il mandato elettorale. Questo è un punto cruciale della nostra riflessione.

Nel nuovo processo penale — e concludo — si dice che dovrebbe essere realizzata la parità delle posizioni tra accusa e difesa. La custodia cautelare in carcere è lo strumento che più di ogni altro può mettere in crisi questa parità sia che si tratti di un semplice cittadino sia che si tratti di un parlamentare. È una questione di libertà sulla quale non possiamo mai smettere di vigilare. Nel nostro caso è una questione di libertà che interessa una questione di prerogative costituzionali volte a garantire il complessivo equilibrio tra i vari organi e poteri dello Stato. Per alterare questo equilibrio sarebbe assolutamente necessaria una base di certezze che onestamente la Giunta per le autorizzazioni a procedere non ci dà, né ci ha dato il dibattito che si è svolto in quest'aula.

Ecco, onorevoli colleghi, così stando le cose mi sembra lecito attendere da voi un

giudizio che sia scrupoloso nei confronti delle istituzioni e rispettoso dei diritti di Cesare Previti.

Proprio per questo e in questo spirito, avendo riscontrato tra i colleghi dei diversi gruppi una grande varietà di posizioni circa le modalità di voto, il gruppo di forza Italia non chiederà lo scrutinio segreto (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto. C'è richiesta di votazione nominale?

ELIO VITO. Chiedo, a nome di forza Italia, la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene. Procediamo alla votazione.

Colleghi, avverto che dopo il voto la seduta verrà sospesa sino alle 19.

Informo che i deputati membri del Governo sono abilitati anche a votare dalle postazioni dell'emiciclo, sempre che trovino posto perché l'aula è piena.

Per cortesia, un po' di attenzione! Ricordo altresì ai colleghi che sarà posta in votazione non la richiesta di arresto dell'onorevole Previti venuta dal GIP di Milano, ma la proposta della Giunta. Pertanto chi intende condividere la decisione della Giunta vota « sì » mentre chi non la condivide vota « no ».

Passiamo alla votazione.

(Votazione — Doc. IV, n. 11-A)

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Previti.

(Segue la votazione).

I colleghi hanno votato? (*Commenti*). Calma, calma! Che è successo?

ALFREDO BIONDI. Non funziona!

PRESIDENTE. I colleghi sfilino la tessera e la reintroducano con un certo garbo (*Commenti dell'onorevole Di Luca*)! Aspettiamo, non abbiamo fretta. Onorevole Di Luca, funziona adesso?

GIOVANNI CREMA. Presidente, non funziona!

PRESIDENTE. Provi a sollevare la tessera e a reintrodurla. Funziona? (*Commenti dell'onorevole Crema*). Prego un commesso di recarsi presso la postazione di voto dell'onorevole Crema. È riuscito a votare? Va bene.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	610
Votanti	589
Astenuti	21
Maggioranza	295
Hanno votato sì	341
Hanno votato no ...	248

(*La Camera approva — Vedi votazioni*).

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,10.

Deliberazione sulla richiesta di stralcio relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare n. 1222.

PRESIDENTE. La VIII Commissione permanente (Ambiente), esaminando la proposta di legge d'iniziativa popolare:

« Disciplina dell'affitto abitativo, delle agevolazioni fiscali e del sostegno alla locazione e per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica » (1222), abbinata ai progetti di legge nn. 790, 806, 807, 825, 867, 1024, 1718, 2031, 2051, 2209, 2382, 4146 e 4161 ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio del capo II (articoli da 4 a 16) nonché degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 della medesima proposta di legge n. 1222, con il nuovo titolo: « Riforma dell'edilizia re-

sidenziale pubblica e riordino degli IACP, nonché disposizioni relative agli immobili degli enti previdenziali e per l'acquisizione della prima casa » (1222-ter);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La suddetta proposta di legge n. 1222-ter viene deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II, V, VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*) e XI.

La restante parte della proposta di legge, con il nuovo titolo: « Disciplina dell'affitto abitativo e sostegno alle locazioni » (1222-bis), resta assegnata alla medesima Commissione, in sede referente, con il parere delle Commissioni I, II (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*), V e VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*).

Trasferimento in sede legislativa dei disegni di legge nn. 1846-B e 4049.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato, nella seduta di ieri, che la II Commissione permanente (Giustizia) ha elaborato un nuovo testo del seguente disegno di legge e ne ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento:

S. 1504 — « Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati » (*già approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1846-B).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 1846-B.

(*È approvata*).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge n. 2315, attualmente assegnata in sede referente, e vertente su materia analoga a quella contenuta nel disegno di legge sopra indicato.

Ricordo di aver comunicato, nella seduta di ieri, che la XII Commissione permanente (Affari sociali) ha elaborato un nuovo testo del seguente disegno di legge e ne ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento:

« Norme di sostegno in favore di persone adulte con handicap grave » (4049).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge n. 4049.

(È approvata).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge n. 188, attualmente assegnata in sede referente, e vertente su materia analoga a quella contenuta nel disegno di legge sopra indicato.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 19,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il primo documento è il seguente:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'am-

bito di un procedimento penale nei confronti del deputato Umberto Bossi, per il reato di cui agli articoli 414, 595 e 612 del codice penale (istigazione a delinquere; diffamazione; minaccia) (*Doc. IV-ter, n. 33-A*).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al *Doc. IV-ter n. 33-A* non concernono opinioni espresse dal deputato Bossi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Contingentamento dei tempi dell'esame — *Doc. IV-ter, n. 33-A — Doc. IV-quater, n. 18*)

PRESIDENTE. Ricordo che sulla base del calendario predisposto a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo dell'8 gennaio, il tempo complessivo riservato all'esame delle deliberazioni in materia di insindacabilità relative ai deputati Bossi (*Doc. IV-ter, n. 33-A*) e Maroni (*Doc. IV-quater, n. 18*) è di 3 ore, così ripartite:

tempo per i relatori: 20 minuti (10 minuti per ciascun documento);

tempo per il gruppo misto: 15 minuti;

tempo per i richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici per le operazioni di voto: 5 minuti;

tempo aggiuntivo per il gruppo di appartenenza dei deputati interessati: 20 minuti;

tempo per interventi a titolo personale: 20 minuti;

tempo per i gruppi: 1 ora e 35 minuti (10 minuti a ciascun gruppo + 15 minuti da ripartire in proporzione alla consistenza numerica).

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente: verdi: 4 minuti; CDU: 3 minuti; SI: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-liberali: 2 minuti; la rete: 2 minuti (altri: 1 minuto).

Il tempo a disposizione dei gruppi, che lo dovranno ripartire tra i due documenti, è distribuito nel modo seguente:

sinistra democratica-l'Ulivo: 13 minuti;

forza Italia: 13 minuti;

alleanza nazionale: 12 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 12 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti (inclusi i 20 minuti aggiuntivi);

rifondazione comunista-progressisti: 11 minuti;

CCD: 11 minuti;

rinnovamento italiano: 11 minuti.

(Discussione — Doc. IV-ter, n. 33-A)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Francesco Bonito.

FRANCESCO BONITO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la Camera dei deputati deve pronunciarsi ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione sulla seguente vicenda nella quale risulta coinvolto l'onorevole Umberto Bossi.

Il 4 agosto 1995 in occasione della festa della lega nord celebratasi in Albano Sant'Alessandro, l'onorevole Bossi teneva un pubblico comizio, nel corso del quale invitava i partecipanti alla manifestazione a segnare i nomi di coloro che avessero votato alleanza nazionale « perché al momento giusto la lega andrà casa per casa a prenderli; li abbiamo già cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici (...) su questo non scherzo... ».

Le affermazioni del parlamentare suscitavano vasta eco e provocarono altresì denunce di cittadini a cagione delle quali il pubblico ministero presso la procura della Repubblica di Bergamo dette corso alle indagini preliminari.

In sede di interrogatorio reso al pubblico ministero, l'onorevole Bossi eccepì la sussistenza, in relazione alla vicenda processuale, dei requisiti per l'applicazione al caso concreto dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, di guisa che da parte della stessa pubblica accusa veniva formulata richiesta al giudice per le indagini preliminari di trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, richiesta accolta dal giudice con ordinanza del 25 giugno 1996.

Il caso è stato, quindi, sottoposto all'esame di questa Giunta, la quale, dopo approfondito esame degli atti si è espressa nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, per le seguenti ragioni.

La norma di riferimento che la Camera è chiamata ad applicare, come è noto, afferma il principio in forza del quale il deputato non è perseguibile per i voti dati e per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

I requisiti richiesti pertanto dalla disposizione costituzionale si concretizzano nella sussistenza di un voto ovvero di una opinione espressa, entrambi collegati all'esercizio della funzione parlamentare.

L'articolo 68 inoltre è stato costantemente interpretato dal Parlamento in sede di sua applicazione, nel senso che la tutela in favore del deputato e del senatore debba trovare applicazione non soltanto nella ipotesi in cui le opinioni vengono espresse in atti tipici di natura parlamentare, bensì anche in attività svolta *extra moenia*, purché riferibile e comunque annessa alla funzione.

Tanto premesso sul piano dei principi, è ora possibile l'induzione.

Nel caso in esame la Camera deve valutare — giacché questo soltanto è il punto in questione — se l'aver invitato i militanti del partito della lega nord a segnare i nomi di quanti avessero votato in favore del partito di alleanza nazionale e cioè a schedare l'elettorato avversario, finalizzando siffatta attività al proposito di andare poi, « al momento giusto ... casa per casa a prendere » tali avversari, giustificando l'azione così programmata con la constatazione che « è guerra con i nemici » e rafforzando — infine — il proclama con l'espressione « in questo non scherzo », costituisca o meno opinione espressa nell'esercizio della funzione parlamentare.

La risposta non può che essere negativa.

Nelle frasi infatti pronunciate dall'onorevole Bossi non è possibile individuare opinione alcuna, bensì una evidente istigazione a svolgere un'azione illegale in quanto tesa alla violazione delle norme e delle regole sulla pacifica convivenza tra i cittadini e sul corretto, pacifico ed ordinato funzionamento del sistema democratico.

Le espressioni attribuite all'onorevole Bossi esprimono, altresì, conclamato ed evidente, un proposito minaccioso e non v'è chi non veda che la minaccia è cosa diversa e distinta dall'espressione di un'opinione.

Quanto sin qui esposto conduce altresì ad un'ulteriore logica conseguenza, giacché non può rientrare nell'esercizio della funzione parlamentare l'istigazione a violare le leggi né il minacciare l'avversario politico, di guisa che l'onorevole Bossi, nel momento in cui pronunciava le frasi e la parola innanzi riportate non solo non esprimeva opinioni, ma neppure esercitava la funzione parlamentare.

In conclusione e per le ragioni rapidamente esposte le dichiarazioni attribuite all'onorevole Umberto Bossi e di cui alla presente procedura costituzionale devono essere dichiarate sindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della nostra Costituzione.

Questa è la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Manzione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Rinunzio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Manzione.

Constato l'assenza degli onorevoli Li Calzi e Miraglia Del Giudice, iscritti a parlare: si intende che vi abbiano rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Berselli. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo vi sia ben poco da aggiungere a quanto è stato detto dal relatore Bonito. Le frasi attribuite all'onorevole Bossi — che peraltro non ha mai smentito né ha affermato che quanto da lui detto sarebbe stato male interpretato — non hanno bisogno di commenti. Dire che « al momento giusto la lega andrà casa per casa a prenderli » riferendosi agli elettori di alleanza nazionale; aggiungere: « ...li abbiamo già cacciati i fascisti dal nord, è guerra con i nemici »; e concludere dicendo: « su questo non scherzo » significa che ci troviamo di fronte — come ha ricordato l'onorevole Bonito — a qualcosa che esula dall'ambito di operatività del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Non siamo di fronte né a voti dati né ad opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, né siamo in presenza dei reati classici per i quali spesso un parlamentare tende ad invocare lo scudo del primo comma dell'articolo 68. Qui si tratta di reati di diffamazione, di minaccia, di istigazione a delinquere. Come si possa pensare di far rientrare il reato di istigazione a delinquere nel contesto del primo comma dell'articolo 68, il quale con il termine « opinioni » prevede chiaramente ben altre fattispecie giuridiche, è cosa che francamente non riusciamo a comprendere.

Il gruppo di alleanza nazionale confermerà pertanto il voto già espresso